

Nr. 648/2005 R.G. notizie di reato/Mod. 21

Nr. 1265/2005 R.G. GIP



TRIBUNALE DI POTENZA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E DEI TABULATI NEI CONFRONTI DI UN PARLAMENTARE

- art. 6 comma 2° della l. 20 giugno 2003, n. 140 -

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Alberto Iannuzzi;

letti gli atti relativi al procedimento penale a carico di:

FASANO Luisa (difesa dagli avvocati Donato Pace e Fabio Viglione) indagata:

a) per il reato p. e p. dall'art. 314 cp I comma, accertato in Potenza il 2.5.2007, perché, avendo la disponibilità di un'utenza telefonica mobile di servizio intestata al Ministero degli Interni, utilizzava indebitamente la suddetta utenza adoperando la stessa - in modo assolutamente sistematico, ripetuto e continuativo - per chiamate personali e private, appropriandosi in tal modo dell'importo corrispondente al costo delle suddette telefonate.

b) per il reato p. e p. dagli artt. 326, 81 cpv cp, accertato in Potenza il 13.7.2007, perché, in più occasioni e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, violando i doveri inerenti alla funzione di funzionario della Polizia di Stato con il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Potenza, rivelava a taluni giornalisti (in particolare al giornalista BOCCIA Alessandro di "*Telenorba*", al giornalista STOLFI Erberto di "*RAI 3 - Basilicata*" e al giornalista RIVELLI Giovanni della "*Gazzetta del Mezzogiorno*") e ad altri soggetti estranei al suo Ufficio (e in particolare a ANGELONI Piero e a MARGIOTTA Salvatore) notizie di ufficio destinate a rimanere

segrete.

FASANO Luisa, MARGIOTTA Salvatore (difeso dagli avvocati Donato Pace e Fabio Viglione) e **D'EBOLI Giuseppe** (difeso dall'avv. Maria Scavone), indagati: c) per i reati p. e p. dagli artt. 110, 117, 81 cpv 479 cp e 110, 81 cpv, 48, 479 cp accertati in Potenza il 13.7.2007, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **MARGIOTTA Salvatore** (marito di **FASANO Luisa**) in qualità di Parlamentare eletto alla Camera dei Deputati, in concorso e di concerto con **FASANO Luisa** (funzionario della Polizia di Stato con il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Potenza) e **D'EBOLI Giuseppe** (autista privato del predetto **MARGIOTTA Salvatore**), attestava falsamente su due atti formati nella sua qualità di Deputato (redatti su carta intestata della Camera dei Deputati) - atti depositati a corredo di due ricorsi amministrativi (presentati rispettivamente al Prefetto di Potenza e al Prefetto di Roma) finalizzati ad ottenere dalla suddette Autorità l'accoglimento dei ricorsi medesimi e l'annullamento dei verbali di contestazione di infrazioni al codice della strada elevati a **D'EBOLI Giuseppe** - che le infrazioni in oggetto sarebbero state commesse dal predetto **D'EBOLI Giuseppe** - autista privato del **MARGIOTTA Salvatore** - in presenza e nella sussistenza di una situazione di "fantomatico" stato di ~~— necessità rappresentata dall'esigenza di garantire la presenza puntuale e tempestiva dell'Onorevole MARGIOTTA ad un evento politico, nonché dall'esigenza di consentire l'altrettanto puntuale e tempestivo accompagnamento di un noto uomo politico esponente dell'attuale Governo della medesima area politica del suddetto On. MARGIOTTA, inducendo in tal modo in errore le menzionate Autorità in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni necessarie ai fini dell' accoglimento dei ricorsi amministrativi in oggetto.~~



Vista la richiesta del P.M. depositata il 20.7.2007;
esaminati gli atti del fascicolo, la documentazione e le memorie difensive;
sentite le parti all'udienza fissata ex artt. 268 e 269c.p.p.

Osserva

Il procedimento incidentale all'esame di questo giudice ha ad oggetto la richiesta del P.M. di utilizzazione dei tabulati e delle conversazioni intercettate nel corso del procedimento riguardante terzi, alle quali prendeva parte l'on. Margiotta, membro della camera dei Deputati.

Invero, malgrado l'autorizzazione all'intercettazione riguardasse un'utenza diversa da quella in uso all'on. Margiotta, le conversazioni captate vedevano come interlocutore il predetto parlamentare (conversazioni c.d. indirette o casuali), sì da configurare l'ipotesi di cui all'art. 6¹ della stessa Legge 20 giugno 2003, n. 140 (*"Disposizioni per l'attuazione*

1

ART. 6.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, ~~anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato~~, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla



dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato" Legge n. 142 del 21 giugno 2003).

La disposizione in esame stabilisce quale presupposto fondamentale, indispensabile affinché il giudice per le indagini preliminari possa avanzare la richiesta in esame, la necessità di utilizzare le intercettazioni o i tabulati. La norma, inoltre, tipizza il contenuto del provvedimento del giudice, poiché prescrive che la richiesta medesima debba contenere l'enunciazione del fatto per il quale è in corso il procedimento e l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

In tale ottica, questo giudice ritiene indispensabile allegare alla presente ordinanza anche la copia della informativa depositata dalla PG delegata del 13.7.2007, in quanto costituente l'atto di indagine fondamentale dal quale risultano desumibili sia le ragioni di necessità che giustificano l'utilizzazione delle intercettazioni e dai tabulati in questione, sia gli elementi di fatto e di diritto parimenti indispensabili, necessari ad integrare il contenuto tipico della richiesta di autorizzazione, da inoltrare alla Camera competente. In modo particolare nella menzionata informativa di PG risulta ben evidenziata la rilevanza delle conversazioni e dei tabulati in esame e la pertinenza in relazione ai "fatti" per i quali si procede. Né risultano sussistere, nel caso di specie, particolari esigenze legate alla segretezza delle indagini ovvero, più in generale, alla riservatezza, dal momento che nella informativa in esame sono riportate e commentate le risultanze di quelle stesse operazioni di intercettazione telefonica, per le quali vi è già stato avviso di deposito ex art. 268 VI co cpp.

quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

.....



Peraltro, dalla lettura del citato art. 6 della Legge Boato, appare ben evidente come la valutazione del GIP riguardi la rilevanza ed utilizzabilità delle conversazioni, presupposto desumibile chiaramente oltre che dalla lettera, anche dalla stessa *ratio* dell'art. 6 comma 2 della citata legge. Invero, la disposizione in oggetto subordina la formulazione della richiesta da parte del giudice all'avvenuta *discovery* del materiale probatorio, investito dalla stessa richiesta, *discovery* necessaria ai fini della valutazione giudiziale in ordine alla necessità di utilizzazione dello stesso. Peraltro, è evidente che la norma, richiamando l'art. 268 comma 6 c.p.p. in ordine ai termini e ai modi dell'audizione delle parti, ha inteso garantire la *discovery*, che, anzi, viene imposta proprio per consentire che la valutazione giudiziale avvenga nel contraddittorio delle parti.

Inoltre, se il materiale da valutare fosse costituito da un semplice elenco di intercettazioni, ovvero di tabulati, si renderebbe necessario — come pure è accaduto nel recente passato innanzi ad altre AG — l'espletamento di una perizia di trascrizione delle conversazioni in esame, con un'anticipazione dell'assunzione della prova, che si renderebbe inutile, laddove fosse negata l'autorizzazione. In tale ottica il P.M. ha allegato alla sua richiesta il "brogliaccio" delle intercettazioni, sul quale risultano annotate soltanto le sintesi di tutte le conversazioni intercettate, comprese quelle intervenute con il menzionato Parlamentare, investite dalla presente richiesta.

~~Pertanto, solo allo scopo di consentire alla Camera dei Deputati una compiuta~~
conoscenza dei fatti oggetto del procedimento in cui sono state intercettate le conversazioni in cui è interlocutore l'on. MARGIOTTA, nonché per una corretta valutazione della loro rilevanza, ai fini del procedimento, e, in ultima analisi, dei presupposti per l'esercizio del potere di autorizzazione che compete al Parlamento, si ritiene necessario allegare ai verbali la citata informativa di P.G., che, in questa sede, rileva ovviamente solo con riferimento alle suddette conversazioni.

Di conseguenza, non può condividersi il rilievo espresso dai difensori in ordine a tale allegazione, in quanto la trasmissione della menzionata informativa non può trovare un ostacolo, giuridicamente apprezzabile, nella mancata inclusione fra gli atti da allegare alla richiesta di autorizzazione, indicati all'art. 6 comma 3° cit., non essendo tale indicazione tassativa.



Ricostruzione del fatto

Nell'ottica testé delineata, che è quella più aderente alla ratio ed alla lettera della Legge n. 140/2003, è necessario ricostruire, seppure sommariamente, la vicenda nel corso della quale sono state captate le conversazioni alle quali ha preso parte il menzionato parlamentare.

a) L'ipotesi di reato del peculato.

Il procedimento *de quo* veniva iscritto a carico di FASANO Luisa, in servizio presso la Questura di Potenza, con funzioni di dirigente della Squadra Mobile, nell'ambito di un'indagine sfociata nell'emissione di diverse misure cautelari nei confronti di altri indagati. In particolare, questo GIP autorizzava le operazioni di intercettazione della linea telefonica nr. (omissis), intestata a: "Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza", in quanto, attraverso l'esame dei tabulati telefonici erano stati riscontrati una serie di contatti telefonici, sia in entrata che in uscita, intercorsi nel pieno svolgimento dell'attività di indagine relativa al procedimento penale nr. 648/05, tra la suddetta utenza e quelle in uso ad alcuni giornalisti, escussi dal P.M. in merito alle notizie pubblicate dalla stampa locale e nazionale circa il così detto "festino a luci rosse", ~~che si sarebbe svolto, a largo di Capri, sullo yacht di un facoltoso~~ imprenditore, nel quale sarebbe stato coinvolto un autorevole rappresentante politico.

I contatti telefonici in questione erano apparsi particolarmente significativi per numero, per durata, per frequenza e per contestualità rispetto all'attività investigativa espletata, lasciando, così, ipotizzare l'esistenza di rapporti tra i giornalisti in questione e FASANO Luisa, assegnataria della ridetta utenza, intrattenuti al di fuori dell'ambito istituzionale. Pertanto, si profilava l'eventualità che le chiamate in questione non fossero state effettuate per ragioni istituzionali, ma per motivi di carattere personale, configurando così l'ipotesi di reato di cui all'art. 314 del c.p.

Nel periodo di tempo di svolgimento delle operazioni di intercettazione, compreso tra l'8 maggio 2007 ed il 21 giugno 2007, FASANO Luisa, ricorrendo al cellulare di



servizio e senza aver mai attivato il così detto contratto di “*dual billing*”, intratteneva quotidiani e ripetuti contatti telefonici con amici, familiari e conoscenti. Più specificamente, i conteggi effettuati evidenziavano, su di un totale di nr. 1433 contatti telefonici in uscita, nr.477 contatti telefonici, (sia sotto forma di conversazioni telefoniche propriamente dette, sia sotto forma di sms), dal contenuto strettamente personale, per ciascuno dei quali la P.G. riportava, nel dettaglio e progressivamente, la data e l’orario in cui erano avvenuti, nonché la durata e l’utenza telefonica chiamata (v. all.2 dell’informativa di P.G.).

A questo punto giova precisare che nella stesura del brogliaccio, per ragioni di riserbo e di tutela della sfera più personale dell’indagata e dei suoi interlocutori, la P.G. procedeva soltanto a sintetizzare il contenuto delle conversazioni aventi ad oggetto dati ed informazioni “sensibili” (secondo la definizione formulata in proposito dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, Codice sulla privacy), facendo ricorso ad espressioni convenzionali, quali: “conversazione personale” o “argomenti di carattere personale”.

Ad ogni buon fine, il complesso delle conversazioni telefoniche e degli sms a carattere privato rappresentavano circa il 30% del totale del traffico telefonico registrato in uscita dall’utenza di cui trattasi ed era pari ad un totale di 9 ore, 56 minuti e 34 secondi di conversazione.

Questo GIP, alla stregua delle circostanze sopra esposte, condividendo la valutazione del P.M., ravvisava gli elementi tipici del reato di cui all’art. 314 c.p., posto che il ricorso all’utenza di servizio, per effettuare conversazioni di carattere personale, non costituiva un evento sporadico ed eccezionale, ma rappresentava un’abitudine giornaliera e ininterrotta².

² In proposito la Cassazione, Sez. VI n.9077 del 15.3.2006, ha ritenuto che integra il reato di peculato di cui all’art.314, comma 1, cp.p. l’uso del telefono d’ufficio per numerose conversazioni personali non connesse all’espletamento del proprio lavoro d’ufficio e non riconducibili a quei casi eccezionali di cui all’art.10, comma 5 del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 . In tale ottica appare emblematico l’episodio evidenziato dalla conversazione n.1153, avvenuta alle ore 13:40 del



Un'indicativa riprova di quanto detto si rinveniva nell'esame degli ulteriori tabulati telefonici acquisiti, da cui risultava che anche nel periodo compreso tra il 01/09/2006 ed il 30/04/2007, FASANO Luisa utilizzava quotidianamente e ripetutamente il cellulare di servizio, per effettuare una cospicua serie di chiamate telefoniche verso utenze facenti capo ad alcuni componenti della sua famiglia³, circostanza questa non riconducibile a quelle esigenze di servizio che giustificavano l'utilizzo dell'apparecchio in questione.

Venendo ai tabulati di interesse nella procedura in esame, va evidenziato che, sulla base dell'analisi, per altro ancora parziale, del tabulato WIND, acquisito in base al RIT 115/2007, allo stato, dall'utenza n. (omissis) di cui FASANO Luisa era assegnataria, risultavano effettuate:

- nr. 678 chiamate verso l'utenza nr. (omissis) (intestata a Università degli Studi della Basilicata, abitualmente in uso a MARGIOTTA Salvatore, coniuge di FASANO Luisa – Vds. all. n.4);
- nr. 24 chiamate verso l'utenza nr. (omissis) (intestata ed abitualmente in uso a MARGIOTTA Salvatore, coniuge di FASANO Luisa - Vds all. n.5);
- nr. 1 chiamata verso l'utenza nr. (omissis) (intestata a Università degli Studi della Basilicata ed in uso a MARGIOTTA Salvatore, coniuge di FASANO Luisa – Vds. all. n.6);

Parimenti, nel novero dei 477 contatti telefonici emersi nel corso delle intercettazioni disposte sulla predetta utenza ministeriale, in uso alla FASANO, come sopra detto, è stata rilevata l'esistenza di una serie di conversazioni e di sms, aventi contenuto squisitamente privato - e pertanto sicuramente rientranti nella fattispecie di cui all'art. 314 del c.p. -

19/05/2007, in cui il cellulare di servizio assegnato a FASANO Luisa viene addirittura ceduto e utilizzato dalla di lei sorella per ragioni evidentemente del tutto private e personali.

³ Dalle verifiche effettuate, le utenze in questione sono risultate tutte intestate a familiari di FASANO Luisa, giusto quanto riportato più sotto nel dettaglio. In aggiunta, l'ascolto telefonico effettuato nel corso del periodo di intercettazione ha evidenziato i soggetti, anch'essi familiari di FASANO Luisa, che abitualmente utilizzano le utenze in questione.



intrattenute tra FASANO Luisa ed il di lei coniuge, on. MARGIOTTA Salvatore.

Per facilitare l'individuazione di tali conversazioni, veniva predisposto un distinto elenco, che riportava le comunicazioni telefoniche e gli sms effettuati dalla FASANO ed aventi come destinatario l'on. MARGIOTTA (Vds. all. n.10 all'informativa).

b) L'ipotesi di reato della rivelazione del segreto di ufficio.

Nel corso delle operazioni di intercettazione telefonica a carico dell'utenza n.328.1508556 sono emerse, altresì, alcune conversazioni il cui contenuto appare configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 326 del c.p.

Talune di queste conversazioni sono intercorse anche con l'on. Margiotta, come quella avvenuta alle ore 19:50 del 9 maggio 2007 (progressivo n.185), in cui FASANO Luisa, informando il MARGIOTTA che nel corso di una riunione tenutasi presso gli uffici del Procuratore Generale, il Questore di Potenza aveva indicato l'ispettore MENNUTI quale componente del gruppo interforze, incaricato di indagare sul caso dell'omicidio dell'avvocato LANERA, riferiva al coniuge che le investigatrici impegnate nelle attività di indagine relative al caso CLAPS stavano avviando le operazioni di intercettazione telefonica disposte dall'autorità giudiziaria.

Con toni e contenuti sostanzialmente analoghi, il medesimo argomento era oggetto di conversazione tra FASANO Luisa e MARGIOTTA Salvatore nel colloquio telefonico avvenuto alle ore 9:54 del 10 maggio 2007, identificato dal progressivo n. 213.

Nel corso della conversazione n. 680, avvenuta alle ore 20:40 del 14 maggio 2007, commentando la notizia riportata dai mass media circa la richiesta di riapertura delle indagini sulla scomparsa di Elisa CLAPS inviata al Presidente della Repubblica dal Sindaco di Potenza, Vito SANTARSIERO, FASANO Luisa rivelava al marito di aver presentato anch'ella richiesta di analogo tenore sia presso la Procura della Repubblica di Salerno che presso la Procura della Repubblica di Potenza.



Indizi del reato p.e p. dall'art. 326 del c.p. si configuravano anche nel corso della conversazione identificata dal progressivo n.838¹, avvenuta alle ore 20:47 del 15 maggio 2007, allorquando FASANO Luisa, dopo aver espresso all'on. MARGIOTTA il proprio disappunto per il "qualunquismo" contenuto in talune osservazioni formulate dal sacerdote don Marcello COZZI nel corso di un convegno, cui anch'ella aveva presenziato, faceva esplicito riferimento agli esiti di un interrogatorio svoltosi quello stesso pomeriggio.

c) L'ipotesi di reato del falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale.

L'ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza n. (omissis) ha fatto emergere due episodi, nel corso dei quali FASANO Luisa veniva ripetutamente contattata dal di lei coniuge, MARGIOTTA Salvatore, perché spendesse il suo interessamento a favore di tale D'EBOLI Giuseppe, autista di fiducia del MARGIOTTA, al quale, mentre accompagnava il MARGIOTTA nei suoi spostamenti, erano stati elevati due verbali al Codice della Strada per eccesso di velocità.

Nel primo episodio, (vedi conversazioni n. 1239, n. 1271, n.1320) il 19 maggio 2007 FASANO Luisa veniva informata dal MARGIOTTA Salvatore che nei pressi di Albano di Lucania una pattuglia della Polizia Stradale di Potenza aveva fermato, per eccesso di velocità, l'auto a bordo del quale l'uomo viaggiava in compagnia del suo autista, D'EBOLI Giuseppe. Richiesta espressamente dal MARGIOTTA di intervenire, la FASANO si informava immediatamente su chi fossero i componenti della pattuglia e poi si attivava per "spianare la strada" al D'EBOLI, che doveva presentare ricorso al Prefetto, onde ottenere l'annullamento della sanzione comminatagli, chiamando il personale in servizio presso la Polstrada di Potenza (ovvero un addetto all'ufficio verbali ed il Dirigente della Sezione), rappresentando loro l'esistenza di "motivi istituzionali", quali ragioni sufficienti a determinare l'annullamento della sanzione.

Un episodio analogo a quello precedentemente descritto si verificava in data 5



giugno 2007, allorquando il D'EBOLI veniva ulteriormente sanzionato per eccesso di velocità da una pattuglia della Polizia Stradale, che effettuava un posto di controllo nei pressi di Fiano Romano. Anche in questo caso, secondo quanto si apprende dalla conversazione n.3382, avvenuta il 5/6/2007 alle ore 11:41, FASANO Luisa veniva coinvolta nella vicenda dal proprio coniuge, l'on. MARGIOTTA Salvatore, il quale, attraverso l'apparecchio cellulare solitamente in suo uso, metteva in contatto la moglie con il vice - questore aggiunto della Polstrada ROSSI Alessandro.

In entrambe le occasioni sopra narrate, traspariva l'intento di ottenere l'annullamento delle sanzioni comminate al D'EBOLI, invocando come esimente, in sede di ricorso al Prefetto, i "motivi istituzionali", che avrebbero giustificato il superamento del limite di velocità prescritto sul tratto di strada percorso con l'autovettura, a bordo della quale viaggiava il MARGIOTTA, circostanza questa che il parlamentare si sarebbe prestato ad attestare.

Occorre sottolineare, a questo proposito, che gli elementi necessari ad una ricostruzione completa, precisa e dettagliata dei due episodi, utili per individuare eventuali ipotesi di reato e relative responsabilità, sono contenuti anche e soprattutto nelle conversazioni n.1129, n.1130, 1226, n.3376 n.3377, intrattenute dalla FASANO con l'on. MARGIOTTA.

A tal proposito, proprio per consentire all'A.G. competente e agli aventi diritto di esercitare le prerogative di cui alla legge 20 giugno 2003 n.140, cioè al fine di permettere la valutazione della eventuale rilevanza delle conversazioni di cui trattasi, è stato annotato, nel relativo brogliaccio, a fianco di ciascuna di esse, una breve sintesi del loro contenuto.

UTILIZZABILITA' delle intercettazioni e richiesta di DISTRUZIONE.

Preliminarmente la difesa ha avanzato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 269 c.p.p. e 6 co. 1° L. n. 140/2003, richiesta di distruzione del contenuto dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso del procedimento, aventi come

interlocutori FASANO Luisa e l'on. MARGIOTTA, invocando a sostegno la tutela della loro riservatezza. Al riguardo, ha assunto che, poiché tali conversazioni sono intercorse fra coniugi, appare indiscutibile il carattere privato delle stesse e l'estraneità alle ragioni di ufficio, ritenendo sufficiente acquisire, ai fini della prova del reato di peculato, soltanto i dati relativi agli interlocutori, all'intestatario dell'utenza ed alla durata della conversazione : in sostanza, gli stessi dati risultanti dai tabulati telefonici. Il ragionamento, per quanto dettato da ragioni encomiabili, non può essere condiviso, posto che la natura pubblica della funzione ricoperta dai due interlocutori nel periodo in cui si sono svolte le conversazioni e la possibilità che ricorra uno dei casi eccezionali di cui all'art.10, comma 5 del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, che giustifica l'utilizzo del cellulare assegnato al dipendente pubblico dall'Ufficio (cfr. Cassazione, Sez. VI, n.9077 del 15.3.2006), rendono rilevante, ai fini dell'accertamento del reato, la conoscenza anche del contenuto delle conversazioni, non potendosi escludere a priori la riconducibilità delle telefonate all'espletamento del lavoro d'ufficio svolto da FASANO Luisa, ovvero la ricorrenza di una delle suddette situazioni esimenti.

In realtà, a mente di quanto prescritto dall'art. 6 della L. n. 140/2003, la rilevanza probatoria delle registrazioni delle conversazioni e dei tabulati, ai fini del procedimento, ~~va intesa in senso oggettivo, dovendo riguardare sia i fatti idonei a provare l'ipotesi accusatoria, sia quelle circostanze favorevoli all'indagato, che ne escludono la responsabilità.~~

Al riguardo soccorre il disposto di cui all'art. 187 c.p.p., a mente del quale costituiscono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, nonché quelli dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali (quali ad es. quelle che disciplinano le intercettazioni telefoniche e le misure cautelari); inoltre, è del tutto pacifico che la disposizione si applica alla fase delle indagini preliminari e che la materia dell'accertamento probatorio comprende tanto i fatti a carico, quanto quelli a discarico.

Le medesime considerazioni valgono per le ipotesi di reato di cui agli artt. 326 e 479 c.p. relativamente alle conversazioni in cui è risultato interlocutore l'on. MARGIOTTA,

posto che il giudizio di rilevanza probatoria deve prescindere dalla valutazione in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Con specifico riferimento al delitto di falsità ideologica, che costituisce l'unico reato iscritto a carico del parlamentare, la difesa ha esibito la memoria, formulata ai sensi dell'art. 121 c.p.p., volta a sollecitare l'archiviazione del procedimento per infondatezza della *notitia criminis*. Tuttavia, proprio la necessità di verificare compiutamente lo svolgimento dei fatti giustifica l'utilizzazione delle conversazioni che si riferiscono agli stessi, consentendo al P.M. di svolgere ulteriori attività investigative, anche al fine di riscontrare le tesi sostenute dalla difesa.

Anche le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa in merito alla carenza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni telefoniche, disposte da questo GIP, sono infondate, anche a voler prescindere dalla dubbia inerenza delle stesse rispetto all'oggetto della presente decisione, che concerne il profilo della rilevanza delle conversazioni e dei tabulati telefonici in relazione al procedimento. Invero, i provvedimenti censurati risultano motivati, quanto agli elementi di fatto, indicativi della sussistenza dei gravi indizi e della indispensabilità della prosecuzione della captazione, attraverso il richiamo alla richiesta del P.M., la cui motivazione risulta congrua rispetto all'esigenza di giustificare la ricorrenza dei presupposti per disporre l'intercettazione ovvero la proroga della stessa, nonché mediante il richiamo alle annotazioni di P.G. Ed è indubbio che la motivazione *per relationem* appaia pienamente legittima, nel momento in cui questo GIP ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della richiesta del P.M., ritenendole coerenti con l'adozione del provvedimento autorizzativo.

Passando alla specificazione delle intercettazioni suscettibili di essere sottoposte al vaglio della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 6 co. 2° della L. n. 140/2003, verrà applicato il criterio, condiviso anche dalla difesa della FASANO e dell'on. MARGIOTTA, volto a delimitarne l'ambito alle sole conversazioni rilevanti nel procedimento e che abbiano come interlocutore diretto il nominato deputato, alla luce della ratio dell'istituto dell'autorizzazione parlamentare e la stessa lettera della citata



disposizione normativa. Peraltro, è bene precisare che non sempre il brogliaccio riporta il testo completo della sintesi, per cui, al fine di conoscerne il contenuto, occorre far riferimento al testo riportato nell'informativa di P.G.

(N.B.: i numeri telefonici sono stati cancellati, n.d.c.).

							RIT: 94/07 R.G.N.R.: 648/05
LN 524 PROGRESS IVO 144	DATA 09/05/2 007 16.12.0 5	VER SO Usce nte	IMPORTA NTE !	DURA TA 00:00:2 8	CHIAMAN TE CHIAMAT O	INTESTAT ARIO INTESTAT ARIO UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DELLA BASILICAT A	UTENTE INTERLOCUT ORE ON. MARGIOTTA Salvatore

SINTESI

Conversazione di carattere personale in uscita (rilevante ex art. 314 c.p.)NON UTILIZZABILE

TRADUTTORE:

OPERATORE:

LINGUA:

RIT: 94/07
R.G.N.R.:
648/05



LN 524 PROGRESS IVO 179	DATA 09/05/2 007 19.29.1 3	VER SO Usce nte	IMPORTA NTE !	DURA TA 00:01:2 9	CHIAMAN TE CHIAMAT O	INTESTAT ARIO INTESTAT ARIO UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DELLA BASILICAT A	UTENTE INTERLOCUT ORE ON. MARGIOTTA Salvatore
--	---	--	-----------------------------------	--	---	---	---

SINTESI

NON UTILIZZABILE.

Conversazione di carattere personale in uscita (rilevante ex art. 314 c.p.)

TRADUTTORE:**OPERATORE:****LINGUA:**

						RIT: 94/07 R.G.N.R.: 648/05	
LN 524 PROGRESS IVO 239	DATA 10/05/2 007 13.08.1 0	VER SO Usce nte	IMPORTA NTE	DURA TA 00:00:4 4	CHIAMAN TE CHIAMAT O	INTESTAT ARIO INTESTAT ARIO UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DELLA BASILICAT A	UTENTE INTERLOCUT ORE ON. MARGIOTTA Salvatore

SINTESI

Non utilizzabile

conversazione di carattere personale in uscita (rilevante ex art.314 cp!)

TRADUTTORE:
